

La scelta della forma giuridica

AeC: Società sportiva o Associazione ?



Premessa:

La traccia di statuto predisposta dall' Aeroclub d' Italia ¹, prevede che i locali Aeroclub possano assumere forma giuridica di Associazione, Societa' o Cooperativa a Responsabilita' Limitata (SRL, SCARL) .

La forma piu' utilizzata negli Aeroclub , e' l' Associazione Sportiva Dilettantistica . I suoi bassi costi di costituzione e gestione, ne fanno un agile strumento per realta' poco complesse, limitata attivita' commerciale, limitata base sociale con uniformita' di intenzioni.

Ma rispetto alla Societa' Sportiva a r.l. (la cooperativa e' raramente utilizzata nell' ambito dello sport dilettantistico) , mostra tutti i suoi limiti in termini di responsabilita' personali a carico di chi agisce, maggiori difficolta' nel reperire mezzi finanziari per investimenti importanti, difficolta' di funzionamento connesse al (pur teoricamente nobile) principio democratico di "una testa = un voto ".

Nelle pagine seguenti, cercheremo di fornire una guida alla scelta.

Milano, 10 Novembre 2015

¹ www.aeci.it/wp-content/uploads/Statuto-tipo-AeC-locali-in-word1.doc



La fonte normativa “regina” : L. 289/2002 art. 90

La norma prevede espressamente che l' attività sportiva dilettantistica ² possa essere esercitata con le seguenti forme giuridiche :

- Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) non riconosciuta : la forma piu' diffusa
- Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) riconosciuta (a livello nazionale o regionale): forma raramente utilizzata per la dotazione patrimoniale richiesta e i costi connessi al riconoscimento
- Societa' di capitali e cooperative.

Disposizioni recepite , come detto, dallo Statuto tipo predisposto da AeC Italia.

L' uguale trattamento fiscale

Alle Societa' Sportive Dilettantistiche di capitali, la legge 289/2002 riconosce le medesime agevolazioni fiscali previste per le ASD:

*art.90 - 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le **altre disposizioni** tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle **società** sportive dilettantistiche costituite in società di capitali **senza fine di lucro**.*

E' necessario perche' cio sia possibile, che la SSD preveda nel proprio **Statuto**:

² Sport professionistici sono stati dichiarati dalle rispettive associazioni solo : il Calcio, Basket, Golf, Pugilato, Ciclismo e Motociclismo



- Nell' oggetto sociale il riferimento all' organizzazione di attività sportiva dilettantistica;
- L' assenza di fini di lucro e le indicazioni che i proventi delle attività non possono essere suddivisi tra i soci . E questo nemmeno in forma indiretta (ad esempio affitto di uffici a prezzi particolarmente alti, compensi a valori sproporzionati con le prestazioni, cessione di quote a valore diverso dal nominale)
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

E inoltre:

- Svolgimento effettivo dell' attività statutaria
- Iscrizione al registro tenuto dal CONI (da rinnovare annualmente)
- Invio del modello EAS all' Agenzia delle Entrate

Quindi, la scelta tra ASD e SSD non avverrà sulla base del relativo trattamento tributario, che è - alle condizioni sopra esposte - il medesimo.

Diversa però la posizione del "socio"

La Società SD è gestita, coordinata e organizzata dai soci titolari delle quote, che sono i soggetti che hanno sottoscritto il capitale (e che non mutano fintanto non si fanno operazioni sullo stesso) , che approvano il bilancio e nominano gli organi sociali cui affidare la gestione, con un peso proporzionale alla quota sottoscritta.

Chi partecipa all' attività sportiva, si definisce iscritto (o partecipante) e può sottoscrivere dei **contratti di fruizione** dei servizi offerti dalla SSD .

L' **Associazione SD** , è gestita, coordinata e organizzata dagli Associati (cioè **tutti** gli iscritti alla Associazione, che possono



quindi cambiare nel corso del tempo), che approvano il rendiconto e nominano gli organi sociali cui affidare la gestione, seguendo un principio di democraticita' (una testa = un voto) .

Chi partecipa alle attivita' sportive istituzionali lo fa in qualita' di associato, a conoscenza del proprio status associativo , e iscritto nel libro degli associati

"I have control" – Primo elemento

Diretta conseguenza di quanto sopra, e' la relativa stabilita' dell' assetto di controllo della SSD (fino a quando non vi sono cambiamenti di assetto societario) e la volubilita' della ASD, la cui variazione nell' identita' degli Associati porta nel corso del tempo mutamenti fisiologici negli organi amministrativi e nelle scelte del sodalizio

Le due situazioni non hanno una accezione di per se' positiva o negativa, semplicemente se ne dovra' tener conto nella pianificazione della struttura giuridica idonea al caso specifico.

Quella del controllo e della evoluzione futura , e' un **primo elemento** da tener in considerazione per la scelta della forma da adottare.



Il regime di responsabilit  – Secondo elemento

Il tema della responsabilit  , gi  affrontato in altra monografia cui si rimanda per un ogni approfondimento ³ , vede una diversa posizione degli organi gestori nel caso di ASD e SSD.

Nelle ASD , si pone infatti il problema dell' autonomia patrimoniale della stessa per le obbligazioni contratte, dato che – nel caso di Associazioni non riconosciute - rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto" dell'ente (tipicamente il Presidente) . L'incarico, anche se svolto (come accade) in forma gratuita e quindi valutato con minor rigore ai sensi dell' art. 1710 cc, comporta comunque una serie di responsabilit  e rischi di coinvolgimento patrimoniale la cui rilevanza in caso di insolvenza ⁴ puo' avere effetti (incautamente) imprevisti e dirompenti.

Le SSD hanno viceversa personalit  giuridica, quindi un' autonomia patrimoniale perfetta come tutte le societ  di capitali.

Il tema della responsabilit , e' quindi un **secondo elemento** per una scelta consapevole della forma giuridica da adottare; e' vero che le ASD riconosciute offrono il medesimo "schermo", ma la relativa procedura per il riconoscimento della loro personalit  giuridica e' piu' costoso e complicato rispetto alla costituzione di una societ  di capitali.

³ <http://www.studio-commercialisti.it/index.php/prodotto/la-responsabilit -di-amministratori-e-revisori-negli-aeroclub/>

⁴ Sul tema dell' assoggettamento a procedure concorsuali degli aeroclub, si veda <http://www.studio-commercialisti.it/index.php/prodotto/l-applicabilit -della-legge-fallimentare-agli-aeroclub/>



La cedibilita' delle quote – terzo elemento

Nelle ASD, le quote associative non sono cedibili. Con il pagamento della quota, l' Associato diviene tale e mantiene il suo Status di norma per i 12 mesi, fino alla scadenza successiva.

Per le SSD, posto che l' equiparazione alle ASD disposta dalla citata L. 289 e' solo di natura fiscale, e che il codice civile nessun divieto espressamente prevede, ne deriva che le quote della SSD sono cedibili per atto tra vivi , oltre che mortis causa. Attenzione : per impedire distribuzioni indirette di utili, le quote sono cedibili solo al valore nominale.

Se **pero'** : se la SSD vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali , deve adeguare lo Statuto anche al disposto dell' art. 148 del TUIR , che **inibisce** la trasferibilita' tra vivi ⁵

I progetti di investimento – quarto elemento

L'evoluzione dell'attivit , la necessita' di operare ingenti investimenti, la presa d'atto che molti associati sono "meri frequentatori", il coinvolgimento di nuovi soggetti capaci di apportare capitali freschi , in una parola " l' esistenza di progetti di investimento da finanziare " , rendono necessaria una verifica dell' idoneita' dell' ASD ad affrontarlo. Ovviamente il problema non si pone nel caso l' Associazione gia' disponga di mezzi finanziari - accumulati nel corso degli anni attraverso lo svolgimento della propria attivita' – idonei a farvi fronte. Se pero' la dotazione di fondi deve passare attraverso una raccolta ad -hoc, e la compagine presenta differenti attitudini alla

⁵ Art. 48 , c.8 lett f




contribuzione o al rischio, la forma associativa rischia di non essere piu' idonea.

La ponderazione dei fattori e la scelta del "vestito"

Come ci si relaziona ai quattro elementi sopra enunciati, per una consapevole scelta della forma giuridica da dare al mio , specifico, ipotetico, progettato , soggetto a revisione... sodalizio ?

A seconda dell' importanza riconosciuta alle singole voci, con un percorso logico che se vogliamo schematizzare assumerebbe piu' o meno la seguente forma :



Guardiamo bene il grafico. Perche' sia adatta la struttura Associativa, e' necessario che nessuno dei quattro elementi assuma rilievo. Se anche uno solo e' considerato critico, per poterlo gestire la scelta dovra' andare per societa' sportiva.

Corollario e conclusione : In realta' piccole, con pochi interessi economici, scarsi investimenti, semplicita' di gestione la forma Associativa va ancora bene.

In realta' piu' complesse, con molteplici operatori portatori di diverse attitudini all' investimento e al rischio, valori economici significativi , la scelta dovrebbe andare per la Societa' Sportiva.



Quanti Aeroclub in Italia dovrebbero forse ripensare alla propria forma giuridica ?

La costituzione

Scelto il “vestito”, diverse sono le due modalita’ di costituzione.

Se l’ ASD non richiede l’ intervento del Notaio (andra’ registrato all’ Agenzia delle Entrate per la data certa) , la SSD deve essere costituita per atto pubblico . La costituenda societa’ dovra’ avere attivo un indirizzo PEC allo scopo.

Dei contenuti dello Statuto si e’ gia’ detto.

Per le SSD dovra’ essere stabilito un **Capitale Sociale**, che se inferiore a 10.000 euro dovra’ essere interamente versato (25% del capitale da versare, se superiore a tale limite).

E’ possibile la costituzione di SD a r.l. in forma semplificata ex art. **2463 bis cc** (con quindi sensibili risparmi nei costi notarili di costituzione) ?

In attesa dell’adozione del nuovo Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto sociale, si auspica che l’estensore tenga conto della necessita’ di introdurre una clausola a carattere generale con la quale possano essere recepite (nel modello standard) le clausole statutarie inderogabili tipiche previste dall’art. 90 L. 289/2002 in tema di Società Sportive Dilettantistiche. Fino ad allora, no.

Dopo la costituzione

Si procedere alla :

- Richiesta di Codice Fiscale / Partita Iva (eventuale per ASD), entro 30gg (in realta’ prima per permettere al Notaio l’ iscrizione in CCIAA della SSD)
- Iscrizione al REA e comunicazione SIAE per le ASD



- Invio mod EAS (in forma semplificata grazie all' iscrizione CONI) , entro 60 gg (e in seguito 31.3 dell' anno successivo per comunicare variazioni) : Possibile la presentazione sanata con versamento di € 258.
- Iscrizione alla Federazione di riferimento , la cui affiliazione permette il passo successivo e cioè l'
- Iscrizione al CONI (da rinnovare poi annualmente), requisito che ai sensi dell' art. 7 L. 186/2004 necessario per godere delle agevolazioni fiscali previste per ASD e SSD

I “cambi in corsa “

La “**trasformazione**” da SRL commerciale a SSD a RL , e' realizzabile e non si tratta di una trasformazione in senso giuridico ma una modifica dello Statuto, per allinearla con i requisiti delle SSD.

Se la societa' di partenza e' invece una SNC/SAS, le norme applicabili sono quelle della trasformazione, oltre all' adeguamento statutario visto sopra.

La cessione di Ramo d' Azienda ad una SSD e' possibile, ponendo attenzione ai valori che normalmente l' Agenzia va a guardare , che sono Cespiti (a valore normale), Avviamento, Riscoti Passivi .

Da ASD (riconosciute) a DDS

La SSD può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l'ampliarsi delle esigenze dell'attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell'associazione.

Questo e' soprattutto vero negli AeC, dove la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi



dannosi , possono portare a preferire la forma giuridica di Società di Capitali.

L' art. 2500-octies del cc , legittima la trasformazione di associazioni **riconosciute** in società di capitali; le associazioni con personalità giuridica e le società sportive dilettantistiche, condividono infatti sia le finalità sia la struttura non lucrativa, e con la trasformazione non si ha alcuna modificazione causale.

Una norma transitoria del codice civile (l'articolo 223 octies) stabilisce che la trasformazione eterogenea in società di capitali sarà consentita ad associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore della riforma solo quando non comporti distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati:

- con contributi di terzi;
- o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione (se ci sono fondi creati in base ad agevolazioni, la trasformazione sarà consentita se siano previamente versate le relative imposte).

Ciò allo scopo di evitare che la successiva trasformazione divenga lo strumento per beneficiare indebitamente dei vantaggi anche di natura tributaria previsti per l'ente non profit, conseguiti dallo stesso ente prima dell'eventuale trasformazione.

In base alle norme generali in materia di società di capitali, la trasformazione eterogenea comporta la redazione di una apposita relazione di stima ai sensi dell'art. 2465 del codice civile nel caso di società a responsabilità limitata.

La delibera di trasformazione deve essere assunta nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazione in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art.



2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

La detassazione delle entrate istituzionali nelle SSD

Il tema merita un approfondimento: gli incassi sportivi istituzionali (ciò che i frequentatori del club pagano per accedere ai servizi , nel nostro caso volare gli aerei) di un AeC SSD , possono essere assimilati alle quote sociali di una ASD che sono notoriamente esenti da IVA e imposte sui redditi ?

In passato l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare dell'aprile 2003, ha negato tale parificazione sulla base dell'assunto che le SSD non conferiscono lo status di socio ai propri utenti (nelle SRL i soci sono i detentori delle quote di capitale) i quali, pertanto, resterebbero deprivati dei diritti di voto e di approvazione del bilancio. Detto altrimenti: niente democraticità, niente esenzione sugli incassi sportivi

Successivamente , sono però intervenuti:

- a) l'art. 90 della Legge 289 del 2002 stabilisce inequivocabilmente che, ai fini fiscali, le ASD e le SSD sono parificate;
- b) la legge 128 del 2004 esenta espressamente le SSD dall'obbligo di democraticità (che continua pienamente a sussistere, invece, per le ASD) stabilendo che in materia di adempimenti sociali le SSD sono soggette alle norme del Codice Civile;
- c) l'art. 30 del decreto anticrisi del 2008 ha previsto che non solo le ASD ma anche le SSD debbano adempiere all'inoltro telematico della EAS se intendono detassare gli incassi istituzionali.



Interviene così' la Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.38 / E ,
che il 17 maggio 2010 (finalmente) prevede:

*"Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa" di cui al combinato disposto dell'art. 148 Tuir e 4 dpr. 633/72 "si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino **tesserati** dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)"*

Si chiarisce così' che anche le SSD possono **beneficiare** della detassazione degli incassi sportivi, a due condizioni:

1) le entrate che possono essere detassate ai fini IVA e imposte sui redditi sono esclusivamente quelle sportive **istituzionali**: es. per una SRL che ha, per fine statutario, attività sportiva aeronautica , la detassazione riguarderà soltanto gli incassi di tali attività' e non anche, per esempio, la gestione secondaria di un servizio ricreativo, culturale ;

2) gli incassi detassati possono provenire esclusivamente da due classi di soggetti:

2.a) i **soci** della SRL, con ciò intendendo esclusivamente i soci detentori delle quote di capitale;

2.b) i **frequentatori e/o partecipanti**, ossia gli abituali utenti degli aeromobili dalla SSD purchè tutti tesserati con l'Ente di Promozione o la Federazione a cui è affiliata la SSD stessa.

I punti deboli delle SSD:

Maggiore complessità gestionale : Le ASD, sul piano amministrativo, non richiedono particolari formalità. Contabilità e bilancio, così come i libri sociali (direttivo e assemblea) possono essere gestiti con sistemi liberi purché corretti e trasparenti. La SSD soggiace, invece, a norme molto più



stringenti. L'agenzia delle Entrate con la Circolare n° 21 del 22 aprile 2003 chiarisce infatti che “che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87 (ora 73), comma 1 lettera a) del Tuir. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione”.

Da ciò ne deriva che dette società dovranno tenere, indipendentemente dalle opzioni fiscali effettuate, sia i libri di cui all'articolo 2214 c.c. (libro giornale e degli inventari) che quelli di cui all'art. 2421 c.c. (libro soci, adunanze assemblee, ecc.), dovranno comunque redigere il bilancio secondo i criteri di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e dovranno ottemperare a tutti gli obblighi connessi al registro delle imprese

Impossibilita' di aprire un bar circolistico : La normativa che consente di aprire un bar circolistico si applica esclusivamente alle associazioni e non alle SRL.

Impossibilita' di ricevere il 5 per mille : Si tratta di una normativa di applicazione esclusiva per gli enti non profit: le SRL, quantunque a scopo di lucro, ne sono escluse. C'e' da dire che gli AeC difficilmente ne potrebbero beneficiare comunque.....

Maggiori costi fissi : orientativamente che una SSD ha costi di gestione leggermente piu' alti rispetto ad una ASD .

Vediamoli:

- Camera di Commercio annuale (200 euro)
- Tassa di concessione governativa annuale per la vidimazione dei libri sociali (circa 300 euro)
- Marche da bollo per la vidimazione di ogni 100 pagine di libro sociale (16 euro) e diritti di segreteria per ogni libro sociale vidimato (25 euro).
- Spese per il deposito del bilancio annuale (150 euro)
- Spese per la tenuta della contabilità in regime ordinario e adempimenti CCIAA



*** **

Le Società Sportive rappresenteranno sempre più una valida alternativa alle Associazioni. Non saranno però il traguardo finale nei cambiamenti del settore. La “gestione della flotta” diventerà appannaggio di società commerciali, magari emanazione degli Aeroclub stessi (e quelli che oggi adottano la forma di SRL saranno già pronti), separando così la parte tecnica/imprenditoriale (che richiede capitali, competenze manageriali, propensione al rischio,) dalla dimensione prettamente “sociale” dei sodalizi.

Gli Aeroclub si occuperanno di quest'ultimo aspetto, avranno bilanci più leggeri, costi variabili certi e meno preoccupazioni. Le società di noleggio, con le loro economie di scala e un mercato più ampio (anche perché gli aerei *volano*), metteranno a disposizione i mezzi all'occorrenza, e faranno la scuola.

Prepariamoci da subito.

Happy landings !

Antonio Malavasi

malavasi@studio-commercialisti.it

